

Prot. n. p74959NA

Roma, 17 dicembre 2014

Spett. ASSONIME  
Piazza Venezia, 11  
00187 ROMA

Oggetto: Chiarimenti su risposta a quesito del Dipartimento delle Finanze su determinazione della superficie tassabile ai fini dell'applicazione di TARI e TARSU.

---

La scrivente Associazione FISE UNIRE che raggruppa in ambito Confindustria le imprese che effettuano recupero dei rifiuti espone la seguente problematica.

In data 9 ottobre 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in risposta ad un quesito presentato da un'azienda di Bergamo (v. allegato) ha chiarito che i Comuni non possono applicare la TARI ai magazzini e alle aree che sono "funzionalmente ed esclusivamente collegate all'attività produttiva", e più in generale, nei loro Regolamenti, possono solo ampliare i criteri di esclusione di spazi aziendali dalla tassazione, mentre non possono proporre criteri che finiscono per ridurre le aree escluse per legge dal tributo.

Secondo il principio generale, vi è divieto di applicare la TARI alle aree che producono rifiuti speciali, escludendo dalla tassazione, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge n. 147 del 2013, le superfici in cui questi si formano "in via continuativa e prevalente" (alla gestione di tali rifiuti, come noto, sono tenuti i produttori degli stessi). L'applicazione di tale principio è stata tuttavia in molte situazioni compromessa dalla possibilità che i Comuni hanno di "assimilare" alcuni rifiuti speciali a quelli urbani, portandoli quindi nel raggio di applicazione del tributo.

L'azienda in questione si era vista chiedere la TARI sull'intera area dell'impianto, con l'unica eccezione di quella destinata ai macchinari. Il Dipartimento, oltre a non confermare tale interpretazione, ha chiarito che in base al suddetto principio sono escluse dal tributo tutte le aree "asservite" al ciclo produttivo, nelle quali si generano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, come, nello specifico, i "magazzini intermedi di produzione", quelli utilizzati per "lo stoccaggio di prodotti finiti", nonché le aree scoperte che hanno le stesse caratteristiche; questo a prescindere dall'intervento regolamentare del Comune ma, ovviamente, a condizione che il produttore provveda in proprio alla gestione di tali rifiuti.

Fermo restando tale esclusione, il Comune può solo, tramite il proprio Regolamento, "individuare ulteriori aree escluse dall'assimilazione, e quindi dalla tassazione". Le Finanze ribadiscono l'intassabilità ai fini Tarsu delle superfici dei magazzini anche se non esiste "un collegamento funzionale con le aree di produzione industriale", nei casi in cui sia comprovata la produzione di rifiuti speciali non assimilabili.

Sulla base di quanto sopra sinteticamente riassunto, si richiede se possa rientrare nella casistica sopra specificata la non assoggettabilità a TARI o TARSU delle imprese che già operano nella filiera della gestione dei rifiuti (ai sensi di un'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalle Autorità regionali e/o provinciali) e che in particolar modo recuperano e smaltiscono rifiuti non pericolosi, per i rifiuti dalle stesse prodotti nello svolgimento della propria attività e che le stesse provvedono a smaltire autonomamente.

Partendo infatti dalla definizione di "unità produttiva", "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale" (articolo 2, comma 1, lettera t)), del Decreto Legislativo n. 81/2008 recante Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è ragionevole ritenere che anche i rifiuti prodotti dalle aziende di gestione dei rifiuti nelle aree che sono "funzionalmente ed esclusivamente collegate all'attività produttiva" ovvero dei magazzini siano da intendersi non soggetti a TARI in virtù del principio generale sopra richiamato dal Dipartimento delle Finanze.

In attesa di un Vostro riscontro siamo a disposizione per un incontro al fine di fornire gli approfondimenti che riterrete più opportuni.

Cordiali saluti.

Il Segretario  
(Maria Letizia Nepi)



Allegato